

Workshop

Ricerca applicata in Apicoltura per la tutela
dell'Ambiente e la Valorizzazione delle Produzioni


Etichettatura del Miele

Sulmona 18 Ottobre 2013

Dr. Carlo Ferrari - ASL Roma G

Etichettatura

*...l'insieme delle menzioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o su un dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo...
(D.Lgs 109/1992, art. 1).*



Etichettatura del Miele

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma.

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata.

(D.Lgs 109/92 art.1 comma 2 punto b)

A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.



Etichettatura: Normativa

- **Decreto Legislativo n. 181/2003**
norma generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (modifica del D. Lgs. 109/92)
- **Decreto Legislativo n. 179/2004**
attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele

Regolamento UE n. 1169/2011

E' stato emanato il nuovo regolamento che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Ad esso bisogna dunque riferirsi anche per i prodotti dell'alveare:

- miele, polline e pappa reale.

Il regime transitorio prevede un periodo di tre anni a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 304/46

entro il quale sarà ancora possibile utilizzare etichette conformi alle vecchie normative.

- l'etichettatura nutrizionale (esteso al 2016)
- denominazione di vendita e la quantità netta (stesso campo visivo)

Entrerà in vigore il 13 Dicembre 2014

Decreto Legislativo 179/2004

Articolo 1

Per “***miele***” si intende la sostanza dolce naturale che le api (***Apis mellifera***) ***producono dal nettare*** di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Decreto Legislativo 179/2004

Indicazioni Obbligatorie:

- denominazione di vendita: *“miele”*
- nome o la *ragione sociale* e la sede del produttore o del confezionatore
sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento se diverso dal produttore
- paese o paesi di *origine* (raccolta)
- *quantità netta* o nominale
- dicitura di identificazione del *lotto* di produzione
- indicazione del termine minimo di conservazione *TMC*

1. Denominazione di Vendita

Denominazione minima: ***Miele***

- **Miele in favo** (obbligatoria)
- **Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele** (obbligatoria)
- **Miele Filtrato** (non sono presenti pollini)

Denominazioni facoltative: ***Miele***

- **Miele di nettare**
- **Miele di fiori**
- **Miele di melata**
- **Miele scolato**
- **Miele centrifugato**
- **Miele torchiato**

Denominazione di Vendita

Origine botanica (D.Lgs n. 179/2004 - art. 3):

se il miele proviene soprattutto dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.

•es.: *Miele di castagno, Miele di girasole, Miele di Acacia.*

Origine geografica

se il miele proviene totalmente dall'origine indicata.

•es.: *Miele del Parco della Majella.*

Criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria

es.: *DOP, IGP* (Reg. (UE) n. 1151/2012)

Apicoltura biologica (Reg. N. 889/2008)

Denominazione di Vendita

Dicitura Corretta

Miele
Miele millefiori
Miele di nettare
Miele di melata
Miele di fiori
Miele di fiori di Montagna
Miele di castagno
Miele di castagno
dell'Abruzzo
Miele di castagno del Monte
Velino

Dicitura Errata

Miele puro di api
Miele naturale
Miele di prato
Miele di Montagna
Miele purissimo integrale
Miele vergine integrale
Miele balsamico
Miele espettorante di eucalipto

(Non indicare che il prodotto
alimentare possieda
caratteristiche particolari)

Denominazione di Vendita

Miele Millefiori

(Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1; Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n.4)

Si dice miele “**Millefiori**” il prodotto per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;

Non può definirsi miele “Millefiori” un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;

In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine “Millefiori” può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita “Miele”

Denominazione di Vendita

Miele di Bosco

(Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n.3)

E' consentita la denominazione di... **“miele di bosco”** ..quando il prodotto consiste essenzialmente in “miele di melata”. ...

Quando il prodotto consiste essenzialmente da origini floreali è denominato.. “miele di fiori di bosco”.....

Non è possibile utilizzare la denominazione
“miele di bosco” per indicare un miele
di melata di origine vegetale.



Denominazione di Vendita

....doppia indicazione floreale e/o vegetale

Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE
della Commissione Europea del 22 gennaio 2006

La doppia/multipla indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica
(es.: miele di Castagno e Tiglio (Castiglio), Acacia e Colza..)

Allorché i fiori e/o vegetali indicati **non hanno lo stesso periodo** di produzione di nettare e/o di melata e la stessa origine geografica, si può indicare l'origine floreale e/o vegetale duplice o multipla a condizione che il termine “**miscela**” appaia chiaramente in etichetta (nota interpretativa n.2011-04 della CE)

2. Nome o Ragione Sociale

Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome del **produttore** (o la ragione sociale o il marchio) e la sede del produttore o del confezionatore.

Nel caso il miele sia stato estratto e confezionato in un luogo diverso da quello del produttore indicato in etichetta, occorre indicare la sede del laboratorio di confezionamento (laboratori conto terzi).

**Prodotto e confezionato
da Moresi Dario
Via Assisi, 15
L'Aquila (AQ) 63100**

**Prodotto da Moresi Dario
Via Assisi, 15
L'Aquila (AQ)
Confezionato presso l'Ape Operaia
Loc. Pianelle, 7
L'Aquila (AQ) 63100**

Apicoltura Moresi Dario

**Moresi Dario
L'Aquila (AQ) 63100 Italia**

**Confezionato da
Moresi Dario
Via Assisi, 15
L'Aquila (AQ) 63100**

3. Paese o Paesi di Origine

Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di **origine** in cui il miele è stato raccolto

Paese di origine: Italia

- Paese di origine: Argentina
- Paesi di origine: Italia e Argentina
- Paesi di origine: Italia, Cina e Ungheria
- Miscela di mieli originari della CE: Italia e Ungheria
- Miscela di mieli originari e non originari della CE: Argentina, Italia

La dizione “Miele italiano” può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4)

4. *Quantità Netta*

Le unità di misura da utilizzare devono essere:

- **grammi (g)**
- **chilogrammi (kg)**

1 kg
200 g
500 grammi
1000 g

1 Kg.
200 gr.
Gr . 500
grammi 1000

Il peso netto va indicato con il simbolo "g" o "kg" senza alcuna punteggiatura

La tolleranza di errore nel peso ammessa è:

del 3% per confezioni fino a 250 g

del 2% fino a 1000 g

La dicitura "Peso netto" può essere omessa

Quantità Netta

La disciplina metrologica (D.P.R. 391/80) regola le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto

Quantità nominale (Qn)
in grammi

Altezza minima
in mm

Fino a 50

2

Oltre 50 fino a 200

3

Oltre 200 fino a 1.000

4

Oltre 1.000

6

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X



Legenda

1	Linea ascendente
2	Linea della maiuscola
3	Linea mediana
4	Linea di base
5	Linea discendente
6	Altezza della x
7	Corpo del carattere

Regolamento UE n. 1169/2011
Art. 13 punto 2

...le indicazioni...
che appaiono sull'imballaggio
o sull'etichetta a esso apposta
sono stampate in modo
da assicurare chiara leggibilità,
in caratteri la cui parte
mediana (altezza della x),
definita
nell'allegato IV, è pari o
superiore a 1,2 mm.

5. Lotto

Prodotto finito ottenuto in circostanze praticamente identiche.

Va indicato sempre. Rappresenta una tutela merceologica.

Il lotto va indicato facendo precedere il codice dalla lettera **L** non puntata, seguita da:

- Numeri
- Lettere
- Numeri + lettere (altezza > 8 mm.)

L 313/08

L aca 133/05

**Da consumarsi preferibilmente
entro il 31/12/2014 (TMC)**

L Sulmona 13

(L) 313/08

L . 133/05

Numero di lotto 2013

L . Sulmona 2013

6. Termine Minimo di Conservazione - TMC

E' la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Va indicato a discrezione del confezionatore. (18 – 24 mesi)

La data deve essere preceduta dalle seguenti espressioni:

“da consumarsi preferibilmente entro il...”

“da consumarsi preferibilmente entro fine...”

da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014

da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2014

da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014 (può sostituire il Lotto)

da consumarsi entro il 2014

da consumarsi preferibilmente entro il 2014

Informazioni Facoltative

Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino i seguenti principi:

- Non inducono in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà;
- Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.



> **Data/anno di produzione**

> **Indicazioni per la conservazione**

> **Indicazioni per l'uso** (no indicazioni terapeutiche)

> **Avvertenze ambientali** (non disperdere nell'ambiente)

> **Linguaggio/segni per non vedenti**



Informazioni

- QR code
- Etichettatura Nutrizionale
(es: valore energetico per 100gr. 320 Kcal)
- Miele con altri Alimenti: «Prodotti/Preparazioni Alimentari»
(Miele + nocciole, mandorle – Crema di Miele + Nocciole
indicare in etichetta gli eventuali allergeni D.lgs. 114/2006)

Visita il nostro sito da
smartphone e tablet!



Sigillo di Garanzia

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata.

Il sigillo è in grado di garantire il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Sul sigillo di garanzia si possono riportare alcuni dati dell'etichetta.





- In nero le indicazioni obbligatorie.
- In verde le indicazioni facoltative.
- Evidenziate in giallo le indicazioni che devono apparire nello stesso campo visivo.

Prodotti destinati all'Industria

Confezioni di **miele sfuso** destinato ad ulteriori lavorazioni:
(es. in secchi da 25 kg. o in fusti da 300 kg.)

le indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta o sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto)

- a. denominazione di vendita (es. miele di acacia)
- b. quantità netta
- c. nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o venditore
- d. lotto di appartenenza

Miele Biologico

Norme generali : Decreto Legislativo 181/03 e n. 179/04

Norme specifiche : Reg. CE n. 834/2007(tit. IV) e Reg. N. 889/2008 (logo)

Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica (art. 13)

Possibilità di indicare ingredienti biologici utilizzati nella composizione di prodotti “non biologici” (art. 28)

Dimensioni
minime del logo:
Alt. 9 mm (6 mm
se molto piccole)
Largh. 13,5 mm



Prodotti dell'Alveare

Pappa Reale, Polline e Propoli:

- Si possono trovare in commercio come prodotti alimentari o come ingredienti di integratori alimentari (caramelle, sol. Idroalcolica), prodotti cosmetici, preparazioni magistrali.
- Il D.Lgs n. 169/04 regola la produzione e commercializzazione degli integratori alimentari prevedendo un'autorizzazione del Ministero della Salute degli stabilimenti di produzione con approvazione dell'etichetta prima della vendita.
- L'apicoltore può utilizzare officine farmaceutiche autorizzate per la trasformazione del proprio prodotto, purché venga riportato in etichetta.

Etichettatura Prodotti dell'Alveare

Pappa Reale – Polline : *Prodotti Alimentari*

- Denominazione di vendita
- Quantità netta o nominale
- Termine minimo di conservazione
- Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Sede dello stabilimento di confezionamento
- Lotto
- **Indicazioni per la conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)**
- **Istruzioni per l'uso**

Etichettatura Prodotti dell'Alveare

Pappa Reale – Polline – Propoli: *Integratori Alimentari*

- **Nome commerciale**
- **Quantità netta o nominale**
- **Elenco e le quantità degli ingredienti presenti**
- **Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare**
- **Sede dello stabilimento di confezionamento**
- **Lotto**
- **Indicazioni per la conservazione**
- **Istruzioni per l'uso**

Etichettatura Prodotti dell'Alveare

- **Data di scadenza**
- **Dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza a non eccedere**
- **Avvertenza: “gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata”,**
- **Avvertenza: “tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni”**
- **Effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti.**

MIELE
ALTA VAL DI VARA

1000 gr



MILLEFIORI

PRODUZIONE 2010
DA CONSUMARSI ENTRO AGOSTO 2012
LABORATORIO LOCALITA' PIANI LOTTO MF1

carlo.ferrari@aslromag.it